



Att. n. 4



REGIONE TOSCANA

Decreto del Presidente della Giunta Regionale N° 207 del 30 Novembre 2011

Oggetto:

Nomina commissario della comunità montana Valtiberina ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

Struttura Proponente: **SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI**

Pubblicità'/Pubblicazione: **Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 "Riordino delle Comunità montane" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 217 del 22 dicembre 2008, con il quale, in attuazione della legge regionale n. 37 del 2008, è stata costituita la comunità montana Valtiberina, comprendente i comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino, in continuità con la preesistente omonima comunità montana;

Visto l'articolo 15, comma 2, della legge regionale n. 37 del 2008, che prevede che i comuni di un ambito territoriale nel quale è costituita la comunità montana possono trasformarla in unione di comuni, secondo le procedure e per gli effetti previsti dal Capo III della legge medesima;

Visto l'articolo 15, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008, che dispone che l'unione deve essere promossa e costituita da almeno la maggioranza dei comuni dell'ambito territoriale e deve avere le caratteristiche di cui all'articolo 16 della legge medesima;

Visto l'articolo 15, comma 4, della legge regionale n. 37 del 2008, che prevede che i comuni, d'intesa tra loro, approvano l'atto costitutivo e lo statuto dell'unione e, prima di procedere alla stipula, chiedono al Presidente della Giunta regionale di nominare un commissario in sostituzione degli organi della comunità montana;

Vista la nota del 17 novembre 2011 (pervenuta all'ufficio competente in data 18/11/2011 e acquisita al prot. R.T. n. 292130/A.40.10 del 22/11/2011) con la quale i sindaci dei comuni di Anghiari (prot. n. 8053/I-15), Badia Tedalda (prot. n. 4224), Caprese Michelangelo (prot. n. 3194), Monterchi (prot. n. 5696), Sansepolcro (prot. n. 18290), Sestino (prot. n. 6587) chiedono la nomina di un commissario in sostituzione degli organi della comunità montana Valtiberina, ai fini della trasformazione della comunità montana in unione di comuni, e trasmettono le seguenti deliberazioni dei consigli comunali di approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana:

- Anghiari: deliberazione n. 48 del 17/11/2011;
- Badia Tedalda: deliberazione n. 31 del 17/11/2011;
- Caprese Michelangelo: deliberazione n. 33 del 14/11/2011;
- Monterchi: deliberazione n. 21 del 16/11/2011;
- Sansepolcro: deliberazione n. 138 del 17/11/2011;
- Sestino: deliberazione n. 44 del 16/11/2011;

Considerato che la trasformazione della comunità montana Valtiberina in unione di comuni è promossa dalla maggioranza dei comuni facenti parte della medesima comunità montana;

Considerato che lo statuto e l'atto costitutivo approvati dai consigli comunali dei comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Sansepolcro, Sestino rispettano le condizioni di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 37 del 2008;

Considerato che, pertanto, sussistono le condizioni per la trasformazione della comunità montana Valtiberina in unione di comuni ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale n. 37 del 2008;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge regionale n. 37 del 2008 occorre procedere alla nomina di un commissario in sostituzione degli organi della comunità montana Valtiberina e assegnare ai comuni un termine, non superiore a tre mesi, entro il quale procedere

all'effettiva costituzione dell'unione e adempiere a quanto previsto dal medesimo articolo 15, comma 5;

Visto l'articolo 9, comma 4, della legge regionale n. 37 del 2008, in base al quale può essere nominato commissario unicamente chi riveste la carica di sindaco, presidente, consigliere o assessore di enti locali o l'abbia rivestita nei cinque anni precedenti l'atto di nomina e possono, altresì, essere nominati commissari i dirigenti regionali o di enti locali;

Visto l'articolo 28 della legge regionale n. 37 del 2008;

Vista la proposta dell'assessore competente in materia;

Ritenuto di nominare commissario in sostituzione degli organi della comunità montana Valtiberina il sig. Marcello Minozzi, attuale presidente della comunità montana Valtiberina, avente i requisiti di cui all'articolo 9, comma 4, della legge regionale n. 37 del 2008;

Vista la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, con la quale il soggetto in questione, oltre ad accettare l'incarico, attesta di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'articolo 58 del d.lgs. 267/2000;

Considerato che l'articolo 28 della legge regionale n. 37 del 2008 stabilisce che ai commissari è attribuita un'indennità e spetta il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dall'atto di nomina;

Visto l'articolo 5, comma 5, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, in base al quale nei confronti di titolari di cariche elettive lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute;

Ritenuto, pertanto, di riconoscere al commissario esclusivamente il rimborso delle spese sostenute, nei casi e nella misura previsti per il presidente della comunità montana alla data del presente atto;

DECRETA

1. Il sig. Marcello Minozzi è nominato commissario della comunità montana Valtiberina. Il commissario esercita le sue funzioni dal giorno successivo a quello di adozione del presente atto.
2. E' disposto che:
 - a) dalla data di cui al punto 1 gli organi della comunità montana Valtiberina sono sciolti e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche;
 - b) il commissario sostituisce a tutti gli effetti, per le funzioni e le attività, gli organi cessati; esercita con propri decreti i poteri di detti organi;
 - c) le funzioni esercitate, gli atti e le attività posti in essere dal commissario, i rapporti a qualsiasi titolo instaurati dal commissario sono direttamente e soggettivamente imputati alla comunità montana Valtiberina;
 - d) le spese della gestione commissariale sono interamente a carico del bilancio della comunità montana Valtiberina, compresi i rimborsi spese spettanti al commissario.

3. E' assegnato ai comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Sansepolcro, Sestino il termine di novanta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di adozione del presente atto, entro il quale provvedere all'effettiva costituzione dell'unione dei comuni e all'insediamento degli organi.
4. Il presidente dell'unione di comuni, nel termine di cui al punto 3 del presente atto, è tenuto a comunicare al Presidente della Giunta regionale l'avvenuta operatività dell'unione di comuni e a indicare gli adempimenti effettuati.
5. E' stabilito che:
 - a) il commissario provvede ad espletare l'incarico conferito fino alla data di estinzione della comunità montana Valtiberina;
 - b) al commissario spetta il rimborso delle spese sostenute, nei casi e nella misura previsti per il presidente della comunità montana alla data del presente atto.
6. Per tutto quanto non diversamente disciplinato nel presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 37 del 2008.
7. Il presente atto è trasmesso:
 - al Commissario sig. Marcello Minozzi;
 - al Presidente della comunità montana Valtiberina;
 - ai Sindaci dei comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino.
8. Il presente atto è, altresì, partecipato al Presidente del Consiglio regionale.

Il presente atto è pubblicato interamente sul BURT ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge regionale 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della stessa legge.

Il Presidente
Enrico Rossi

Il Dirigente Responsabile
Luigi Izzi

Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta